



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

SETTORE 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, ORGANIZZAZIONE E METODO Ufficio STAFF DEL SINDACO

ORDINANZA COMMISSARIALE NUMERO 5 DEL 09/06/2017

OGGETTO: LOTTA CONTRO LE ZANZARE (GENERE AEDES ED ALTRE SPECIE):
PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE
MALATTIE TRASMISSIBILI DALLE ZANZARE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri conferitigli con decreto del Ministero dell'Interno n.15999/314 in data 26/10/2016;

- Premesso che la presenza e la diffusione delle zanzare (genere *Aedes* e altre specie) interessa l'intero territorio cittadino e che questa Amministrazione Comunale esegue trattamenti di disinfestazione sulle aree pubbliche di competenza, finalizzati al contenimento delle popolazioni di zanzare;

- Considerato che la zanzara "*Aedes Albopictus*" (zanzara tigre) può causare problemi di carattere sanitario per la sua capacità di trasmettere agenti patogeni responsabili di malattie infettive quali infezioni da virus Chikungunya, Dengue, la zanzara "*Aedes Aegypti*" vettore del virus Zika nonché la zanzara "*Culex*" (zanzara comune) responsabile della diffusione della sindrome West Nile Disease e la loro proliferazione è favorita dalla presenza di piccole raccolte d'acqua stagnante;

- Vista la nota del 9/05/2017 a firma del Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di ATS Milano Città Metropolitana, sezione di Lodi, acquisita al Protocollo del Comune di Lodi al n.21953 in data 9/05/2017, ad oggetto: "Misure di prevenzione ed azione contro il diffondersi di zanzare del genere *Aedes* ed altre specie" con cui viene trasmessa la nota del Direttore Generale dell'ATS Città metropolitana di Milano, pari oggetto con cui tra l'altro si invitano i Sindaci ad approntare adeguate campagne informative rivolte alla cittadinanza nonché ad adottare apposite Ordinanze Sindacali che impongano misure preventive ed azioni correttive da parte dei cittadini volte al contenimento delle infestazioni da zanzare;

- Preso atto che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico, riguardanti la sorveglianza ed il controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, Dengue,

West Nile Disease e Zika, le azioni principali, per prevenire queste malattie, sono quelle volte a realizzare la massima riduzione possibile della popolazione di zanzare, attivando azioni di rimozione dei focolai larvali con adeguati trattamenti larvicidi, tenendo conto che il raggio d'azione della Aedes è di circa 150 metri dal punto di nascita;

- Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzare, nel caso in cui si manifestino situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune di Lodi provvederà, in accordo con ATS Milano Città Metropolitana Dipartimento di Prevenzione Medica – servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Lodi, ad assumere ordinanze contingibili e urgenti che potranno ingiungere l'esecuzione di idonei trattamenti disinfestanti anche in area privata;

- Considerata la necessità di provvedere ad una adeguata pubblicizzazione del provvedimento mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini e alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Visto la Circolare Ministeriale “Circolare Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare (Aedes sp.) con particolare riferimento a virus Chikungunya, Dengue virus Zika” del 16 giugno 2016;

Visto la nota del 22 agosto 2016 con cui il ministro della salute si rivolge ai comuni italiani per sottolineare l'importanza dell'attività di disinfestazione per la tutela della sanità pubblica;

- Visto l'art.50, comma 5, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n.267/2000;

- Visti gli articoli 1.4.9, 1.4.10, 1.4.13, 1.4.15 del Regolamento Locale d'Igiene e in particolare l'art. 1.4.16 “Oneri del proprietario”;

ORDINA

Ai cittadini ed ai soggetti pubblici e privati:

- ◆ di non abbandonare e/o depositare oggetti e contenitori di qualsiasi natura, forma e dimensione (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso), collocati negli spazi aperti (pubblici e privati) compresi i terrazzi ed i balconi e lastrici solari ed in qualsiasi luogo o dove possa verificarsi, anche occasionalmente, raccolta di acqua piovana o stagnante anche temporanea, così da evitare il formarsi di focolai di infestazione;
- ◆ di procedere al controllo alla pulizia ed alla chiusura ermetica, con teli impermeabili o con coperchi, di tutti i contenitori lasciati all'aperto, in modo da evitare qualsiasi raccolta di acqua al loro interno;
- ◆ di svuotare giornalmente, lavare e capovolgere (se non utilizzati) contenitori di uso comune, quali sottovasi, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori e simili, evitando di immettere queste acque nei tombini;
- ◆ di coprire i contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche, bidoni, fusti per l'irrigazione degli orti, con coperchi a tenuta, teli di plastica tenuti ben tesi, onde evitare possibili ristagni d'acqua piovana e ove questo non sia possibile, con zanzariere;
- ◆ di svuotare e/o cambiare frequentemente l'acqua nei portafiori dei cimiteri. Nel caso d'utilizzo di fiori finti, i vasi dovranno essere riempiti con sabbia o sassi;
- ◆ di provvedere nel caso di fontane ornamentali, laghetti artificiali e simili, alla eventuale introduzione nelle stesse di pesci larvivori (pesci rossi, gambusie, ecc.);
- ◆ di prosciugare completamente le piscine non in esercizio qualora queste vengano ricoperte con teli è necessario svuotare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica l'acqua in essi eventualmente accumulatasi mediante pompaggio;
- ◆ di non utilizzare pneumatici come zavorre per teli plastici o per altra funzione che richieda la loro esposizione all'aperto, al fine di non favorire la proliferazione di zanzare nei ristagni d'acqua che si accumulano al loro interno;

- ◆ di convogliare in appositi apparati di scarico la condensa prodotta dagli impianti di climatizzazione;
- ◆ di provvedere al taglio periodico dell'erba nelle aree verdi di pertinenza;
- ◆ di provvedere nei cortili, nei terreni, nelle aree incolte od improduttive al taglio periodico dell'erba;
- ◆ di evitare innaffiamenti continui delle aree cortilizie esterne alle proprietà, per non favorire la proliferazione di zanzare;
- ◆ di tenere sgombri i cortili e le aree aperte da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistamarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- ◆ di mantenere in perfetta efficienza le grondaie, per evitare la eventuale formazione di ristagni di acqua;
- ◆ di evitare la formazione di raccolte d'acqua, anche in luoghi poco accessibili o nascosti quali sotterranei, cantine, intercapedini, vespai, ecc.;
- ◆ di pulire bene i vasi prima di portarli all'interno, durante i periodi freddi o prima di esporli all'esterno in quanto l'abitudine di portare le piante in vaso al riparo durante l'inverno, è una delle cause che generano la schiusa delle uova invernali, non appena le piante stesse vengono di nuovo esposte e innaffiarle nella stagione primaverile;
- ◆ di mantenere in perfetta efficienza i tombini presenti nei giardini, nei cortili e negli spazi condominiali effettuando la pulizia almeno due volte l'anno e soprattutto prima dell'avvio dei cicli di intervento antilarvale;
- ◆ di trattare le acque nei tombini, griglie di scarico e pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata, utilizzando idonei prodotti antilarvali privilegiando prodotti biologici, registrati e regolarmente autorizzati dal Ministero della salute per tale uso, reperibili presso rivenditori specializzati di prodotti agricoli quali, a titolo di esempio, i vivai, le rivendite agricole o presso le farmacie. La periodicità del trattamento deve essere appropriata alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. Il trattamento può essere eseguito direttamente da parte degli stessi proprietari e utilizzatori di spazi oppure avvalendosi di imprese di disinfestazione regolarmente registrate alla Camera di Commercio per il servizio di disinfestazione con relativo Responsabile Tecnico. In entrambe i casi dovrà essere conservata la documentazione attestante l'avvenuto trattamento.

I trattamenti dovranno essere ripetuti dopo ogni precipitazione atmosferica anche in caso di assenze prolungate in quanto è importante garantire la prosecuzione degli interventi.

- ◆ Nel caso non sia fattibile procedere al trattamento dei tombini di cui al punto precedente si dovrà provvedere alla chiusura degli stessi, delle griglie di scarico e dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti, onde consentire il regolare deflusso delle acque.
- ◆ Di procedere alla disinfestazione repressiva adulticida in presenza di manifeste condizioni di infestazione, che dovrà essere mirata ai luoghi di sosta delle zanzare adulte, (siepi, cespugli, aree ombrose, vegetazione a basso fusto) ed eseguita con attrezzature idonee a minimizzare la deriva aerea delle soluzioni utilizzate non superando i 3/4 metri di altezza. L'etichetta dei formulati insetticidi utilizzati dovrà prevedere la specifica dell'impiego sulla vegetazione;
- ◆ di eseguire cicli di trattamento adulticida contro le zanzare svernanti in ambito residenziale e nei locali confinati comuni (caldaia, solai, vani ascensore, camere d'ispezione della rete fognaria, vespai, cantine, depositi, magazzini e spazi similari), consistenti in due interventi disinfestanti successivi, temporaneamente distanziati tra loro di 15/20 gg., uno nel periodo autunnale, l'altro in primavera. Dovranno essere eseguiti, per gli spazi comuni, avvalendosi di ditte di disinfestazione autorizzate e, per gli ambienti non comuni attraverso il semplice uso delle comuni bombole insetticide.

Ai proprietari o a coloro che hanno l'effettiva disponibilità di scarpate, cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse:

- ◆ di mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti, o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte anche temporanee e occasionali, di acqua stagnante.

Alle aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento:

- ◆ di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
- ◆ di procedere alla disinfestazione larvicida preventiva e all'eventuale disinfestazione adulticida .

Ai responsabili di cantieri fissi e mobili:

- ◆ di avere particolare cura nell'eliminare tutti i ristagni d'acqua anche temporanei e occasionali;
- ◆ di coprire ermeticamente o con reti a maglia fitta i contenitori d'acqua utilizzati per l'attività di cantiere (bidoni, fusti, cisterne, vasche, serbatoi);
- ◆ di procedere alla disinfestazione larvicida preventiva e all'eventuale disinfestazione adulticida, con manifesta presenza di zanzare, delle aree interessate dall'attività a partire dalla stagione primaverile sino al mese di ottobre.

A chi detiene, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili:

- ◆ di conservare i copertoni in aree rigorosamente coperte o, in alternativa di disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso;
- ◆ di stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
- ◆ di provvedere alla disinfestazione degli pneumatici privi di copertura con cadenza periodica, a partire dalla stagione primaverile e sino al mese di ottobre;
- ◆ di coprire ermeticamente o con reti a maglia fitta tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, fusti, annaffiatori, secchi, bacinelle ecc.);
- ◆ di avere cura nell'evitare la formazione di ristagni d'acqua meteorica e occasionale.

DISPONE ALTRESI'

Che in presenza di casi sospetti e accertati di Chikungunya/Dengue/West Nile Disease/virus Zika o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili o pubblici quali scuole, ospedali, strutture per anziani, immobili di culto e simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi, e di rimozione di focolai larvali in aree pubbliche e private provvedendo, se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

AVVISA CHE

La presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale e negli spazi riservati alle affissioni, nonché, a mezzo posta, ai soggetti destinatari del presente provvedimento quali:

Amministratori di condominio, i gruppi di proprietari di immobili, i detentori di vaste aree di ragione privata e pubblica, ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, di sistemi ferroviari e stradali, a tutte le attività agricole e di allevamento animali, ai proprietari e responsabili di depositi, di attività industriali e commerciali che utilizzano spazi aperti, attraverso le relative associazioni di categoria.

La sanzione per l'inosservanza alle presenti norme, prevista dall'art.1 delle Norme Finali del Regolamento Locale d'Igiene, è determinata in un minimo di € 150,00 e un massimo di € 500,00. Il corpo di Polizia Locale di Lodi, l'ATS Milano Città Metropolitana e a chiunque altro spetti in base alle vigenti disposizioni in materia, curerà sia l'osservanza e l'esecuzione del presente

provvedimento che di comminare le previste sanzioni ai trasgressori. La vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto del prodotto per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati alla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese regolarmente registrate.

La presente Ordinanza rimane in vigore fino a sua revoca.

AVVERSO il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi del D.Lgs 2 luglio 2010 n.104;
- ricorso straordinario al presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199.
- il semplice inoltro del ricorso non sospende l'efficacia della presente Ordinanza.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore 6, Ing. Giovanni Ligi.

**Sottoscritto dal
Commissario Straordinario
SAVASTANO MARIANO
con firma digitale**